

R.G. n. 4-1/2026 RUOLO PROCEDIMENTO UNITARIO



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO FALLIMENTARE

DECRETO EX ART. 70 D.LGS. 14/2019 (e succ. mod. ed integrazioni)

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

visto il ricorso proposto in data 22.01.2026 da PANAITI MIHAIELA, nata a Cracoani, in Romania, il 16 maggio 1975 e residente in Marsciano (PG), Via Ennio Garagnani n. 12 (C.F. PNTMHL75E56Z129N), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, e dall'Avv. Silvia Ceppi (C.F. CPPSLV72C42G478K) e dall'Avv. Ermes Farinazzo (C.F. FRNRMS74M21E919J), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9, con l'assistenza del gestore nominato nelle persone degli Avv.ti Mesca e Tocchio;

Letta la proposta formulata ai sensi degli artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 da

ritenuto come la stessa soddisfi i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del d.lgs. 14/2019;

ritenuta la propria competenza, trattandosi di procedimento che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. citato si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto che nella fase preliminare di ammissione il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, la qualifica di consumatore, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso;

osservato, dunque, che:

- a) la ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta **ed accede allo strumento di regolazione della propria crisi per debiti contratti esclusivamente in tale qualità;**

- b) la stessa non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. 14/2019, alla luce delle circostanze analiticamente esposte nella relazione particolareggiata;
- c) si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del gestore Dott.ssa Federica Bertoldi;
- d) non risultano atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato che la relazione particolareggiata del gestore, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019, lettere a), b), c) e d) contiene la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

rilevato, ancora, come la domanda proposta risulti completa dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 67 d.lgs., indicando: tutti i creditori, con specificazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (assenti); la consistenza e la composizione del patrimonio del ricorrente; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione specifica di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

Visto l'art. 70 d.lgs. 14/2019, ritenuto come la proposta ed il piano presentati siano ammissibili;

DISPONE

Che sia data pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Spoleto e che ne sia data, altresì, comunicazione entro trenta giorni, a cura del gestore, a tutti i creditori.

AVVISA CHE

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 70 CCII, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore nominato, indicato nella comunicazione.

DISPONE CHE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), i gestori nominati, sentito il debitore, riferiscano al giudice, mediante relazione scritta e proponcano le modifiche al piano che ritengono necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3.

RISERVA

All'esito degli adempimenti di cui ai punti che precedono la decisione in relazione alla eventuale omologazione del piano.

DISPONE

Vista l'istanza del debitore per come formulata in ricorso, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, **avuto riguardo alla procedura di esecuzione immobiliare numero 125/2022, pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, con vendita fissata per il giorno 29.01.2026**, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, disponendo altresì la sospensione immediata dei pagamenti dei debiti derivanti da contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o altre forme equipollenti;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 d.lgs. 14/2019, la sospensione, ai soli effetti, del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo terzo del codice civile;

DISPONE

il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati

AVVISA CHE

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. In tal caso, le istanze possono essere presentate anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed al professionista nominato.

Spoleto, 23.01.2026

Il Giudice del.
Dott.ssa Sara Trabalza

